

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1402 DEL 27 SETTEMBRE 2024

Bando per la concessione agli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia proprietari di biblioteche e musei, situati nel territorio della Regione, di contributi per la realizzazione, l'adeguamento e l'allestimento di locali o spazi idonei da adibire all'allattamento e all'igiene dei neonati ai sensi dell'articolo 6, commi da 167 a 170 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)

Capo I - Finalità e risorse

Articolo 1 finalità

Articolo 2 definizioni

Articolo 3 dotazione finanziaria e struttura competente

Capo II – Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Articolo 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Capo III - Progetti finanziabili e spese ammissibili

Articolo 5 progetti finanziabili

Articolo 6 determinazione della spesa ammissibile

Articolo 7 intensità e ammontare dei contributi

Articolo 8 cumulo di contributi

Capo IV - Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo

Articolo 9 domanda di contributo e relativa documentazione

Articolo 10 presentazione della domanda di contributo

Articolo 11 cause di inammissibilità della domanda di contributo

Articolo 12 comunicazione di avvio del procedimento

Capo V - Istruttoria, valutazione delle domande e concessione del contributo

Articolo 13 procedimento per la concessione dei contributi

Articolo 14 attività istruttoria

Articolo 15 termini del procedimento

Articolo 16 concessione ed erogazione dei contributi

Capo VI - Realizzazione degli interventi

Articolo 17 realizzazione degli interventi

Capo VII - Rendicontazione della spesa

Articolo 18 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

Articolo 19 presentazione del rendiconto

Articolo 20 istruttoria del rendiconto

Capo VIII – Obblighi del beneficiario

Articolo 21 obblighi del beneficiario

Capo IX – Ispezioni, controlli e revoche

Articolo 22 ispezioni e controlli

Articolo 23 revoca del decreto di concessione del contributo

Capo X - Disposizioni finali

Articolo 24 rinvio

Capo I - Finalità e risorse

Articolo 1 finalità

1. Il presente Bando disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi da 167 a 170, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), di seguito legge, il procedimento per la concessione, agli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia proprietari di biblioteche e musei, situati nel territorio della Regione, di contributi per la realizzazione, l'adeguamento e l'allestimento di locali o spazi idonei da adibire all'allattamento e all'igiene dei neonati.

Articolo 2 definizioni

1. Ai fini del presente Bando si intende per:

- a) museo: una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;
- b) biblioteca: una struttura permanente che raccoglie, cataloga, e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
- c) spesa ammissibile: importo corrispondente alla differenza tra la somma complessiva delle spese indicate nel quadro economico rientranti nelle categorie elencate all'articolo 6, comma 1 e gli eventuali altri contributi ottenuti per la realizzazione degli interventi proposti;
- d) beneficiario: il soggetto identificato dal decreto di concessione come destinatario del contributo.

Articolo 3 dotazione finanziaria e struttura competente

1. Per il perseguimento della finalità del presente Bando è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari a 200.000,00 (duecentomila,00) euro, per l'anno 2024.
2. Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione regionale a favore della realizzazione degli interventi di cui al presente Bando.
3. La gestione del procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente Bando è attribuita al Servizio competente in materia di beni culturali, di seguito Servizio.

Capo II – Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Articolo 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Sono legittimati a presentare domanda per la concessione dei contributi di cui al presente Bando gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia proprietari di biblioteche e musei, situati nel territorio della Regione.
2. Il medesimo ente presenta separate domande di contributo con riferimento a ciascun luogo della cultura interessato, di cui risulti proprietario.

Capo III - Progetti finanziabili e spese ammissibili

Articolo 5 progetti finanziabili

1. Possono essere finanziati, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, i progetti che prevedano uno o più dei seguenti interventi:
 - a) realizzazione di locali o spazi idonei da adibire all'allattamento e all'igiene dei neonati;
 - b) adeguamento di locali o spazi idonei da adibire all'allattamento e all'igiene dei neonati;
 - c) allestimento di locali o spazi idonei da adibire all'allattamento e all'igiene dei neonati.
2. Possono essere finanziati solo i progetti di cui al comma 1:
 - a) destinati a biblioteche o musei, situati nel territorio della Regione, di proprietà degli enti pubblici richiedenti;
 - b) non iniziati alla data di presentazione della relativa domanda di contributo;
 - c) per la realizzazione dei quali venga determinata una spesa ammissibile di importo non inferiore a 3.000,00 (tremila,00) euro.

Articolo 6 determinazione della spesa ammissibile

1. Al fine della determinazione della spesa ammissibile a contributo rilevano solo le spese direttamente imputabili agli interventi descritti nella domanda di contributo, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione degli stessi,

sostenute successivamente alla presentazione della domanda stessa ed entro il termine di presentazione del rendiconto, dal soggetto richiedente il contributo e rientranti nelle seguenti categorie:

- a) spese per lavori;
- b) spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge;
- c) oneri per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari per un'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori;
- d) oneri per ricerche e indagini preliminari per un'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori;
- e) spese per acquisto di arredi e attrezzature per l'allestimento dei locali o degli spazi da adibire all'allattamento e all'igiene dei neonati;
- f) spese per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella misura in cui costituisce un costo a carico del soggetto richiedente il contributo.

2. La spesa ammissibile viene determinata dal Servizio in misura corrispondente alla differenza tra il totale delle spese rientranti tra quelle di cui al comma 1 e indicate nel quadro economico e gli eventuali altri contributi e sovvenzioni, come indicati dal soggetto proponente in sede di presentazione della domanda di contributo, ottenuti per la realizzazione degli interventi oggetto della domanda medesima.

3. La spesa ammissibile rileva sia ai fini della determinazione del contributo regionale concedibile sia ai fini della sua rendicontazione.

Articolo 7 intensità e ammontare dei contributi

1. I contributi di cui al presente Bando sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile entro il limite massimo di 50.000,00 (cinquantamila,00) euro, sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare la misura del contributo prevista dal comma precedente, il contributo può essere concesso per un importo inferiore alla spesa ammissibile a condizione che il soggetto richiedente si impegni ad assicurare la completa realizzazione degli interventi proposti.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Servizio provvede a comunicare per iscritto al soggetto richiedente l'importo del contributo concedibile e chiede contestualmente una dichiarazione di accettazione dello stesso, fissando un termine di dieci giorni per la risposta, decorso inutilmente il quale non si procede all'assegnazione del contributo.

Articolo 8 cumulo di contributi

1. Il medesimo intervento può beneficiare di contributi e sovvenzioni pubbliche o private ulteriori rispetto al contributo contemplato dal presente Bando, fino alla concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, a pena di rideterminazione del contributo concesso.

2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza degli ulteriori contributi e sovvenzioni eventualmente ottenuti per la realizzazione dell'intervento finanziato ai sensi del presente Bando. La somma dei suddetti contributi e sovvenzioni e del contributo di cui al presente Bando non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente Bando è conseguentemente rideterminato ai sensi dell'articolo 20, comma 5, lettera b).

Capo IV - Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo

Articolo 9 domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è redatta utilizzando il modulo predisposto dal Servizio e pubblicato nel sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata al patrimonio culturale e al presente Bando.

2. La domanda deve contenere la seguente documentazione:

- a) descrizione degli interventi che si intende realizzare;
- b) quadro economico degli interventi che si intende realizzare;
- c) cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
- d) dichiarazioni rese dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo o da altro soggetto a ciò legittimato o delegato ed attestanti in particolare il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 4 e 5;
- e) altre comunicazioni e dichiarazioni rese dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo o da altro soggetto a ciò legittimato o delegato.

3. Alla domanda di contributo, se necessario, è altresì allegata la copia dell'atto che autorizza il soggetto diverso dal legale rappresentante a firmare la domanda di contributo e le relative dichiarazioni, ovvero copia della delega

del legale rappresentante a favore del soggetto firmatario della domanda di contributo e delle relative dichiarazioni.

Articolo 10 presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio beni culturali e affari giuridici ed è sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente richiedente o da altro soggetto legittimato o delegato e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata dell'Ente richiedente. Nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere indicata la seguente dicitura "LR 7/2024 art. 6, comma 167 – Spazi neonati".

2. La domanda di finanziamento deve essere inviata, a pena di inammissibilità, nel periodo tra il 21 ottobre 2024 e il 22 novembre 2024 compresi.

3. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di invio di cui al comma 2, faranno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dai dati di certificazione contenuti nella ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica certificata utilizzata dal mittente.

Articolo 11 cause di inammissibilità della domanda di contributo

1. Sono inammissibili le domande di contributo:

- a) presentate da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4;
- b) relative ad interventi non rientranti tra quelle di cui all'articolo 5;
- c) aventi ad oggetto interventi iniziati in data anteriore a quella di presentazione della domanda;
- d) presentate dai soggetti di cui all'articolo 4 per interventi su biblioteche o musei di cui non sono proprietari;
- e) in cui non siano compilate o siano compilate in maniera incompleta la sezioni della domanda recanti quanto richiesto dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b), c) e d);
- f) firmate da un soggetto diverso dal legale rappresentante e prive della documentazione da cui si evince la legittimazione del sottoscrittore a firmare la domanda di contributo ovvero dell'atto di delega di funzioni o di firma a favore del sottoscrittore della domanda stessa;
- g) non inviate nel periodo di presentazione delle domande di cui all'articolo 10, comma 2;
- h) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 3, la documentazione richiesta dal Servizio a fini istruttori.

Articolo 12 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo il ricevimento della domanda di contributo il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Tale comunicazione, qualora gli istanti dovessero essere numerosi, potrà essere fatta anche con pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione dell'elenco delle domande pervenute.

Capo V - Istruttoria, valutazione delle domande e concessione del contributo

Articolo 13 procedimento per la concessione dei contributi

1. I contributi di cui al presente Bando sono concessi con procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4 della legge regionale 7/2000.

Articolo 14 attività istruttoria

1. Il Servizio svolge l'attività istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse, risultante dalla data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dai dati di certificazione contenuti nella ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica certificata utilizzata dal mittente

2. Attraverso l'attività istruttoria, il Servizio accerta esclusivamente l'ammissibilità delle domande di contributo, verificando la completezza e la regolarità formale delle stesse, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti il contributo e di quelli oggettivi degli interventi illustrati nelle domande di contributo, nonché l'ammissibilità delle spese.

3. Il Servizio si riserva di richiedere la documentazione esplicativa che si renda necessaria per l'adozione del decreto di concessione; tale documentazione deve essere presentata al Servizio entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, decorso inutilmente il quale la domanda di contributo è considerata inammissibile ed archiviata.

Articolo 15 termini del procedimento

1. Il procedimento si conclude con l'adozione dei decreti di concessione dei contributi entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo.

Articolo 16 concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande risultate ammissibili e finanziabili, con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

2. Con il decreto di concessione viene determinata, sulla base di quanto indicato nel quadro economico, la spesa ammissibile ai fini della concessione del contributo.

3. Con il decreto di concessione è stabilito il termine di rendicontazione della spesa.

4. Il termine fissato ai sensi del comma 3 può essere prorogato dal Servizio su istanza del beneficiario presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza del termine medesimo.

5. I contributi sono concessi previa comunicazione, da parte del soggetto assegnatario, del Codice Unico di Progetto (CUP) riferito all'intervento che beneficia del contributo ovvero della comunicazione che le iniziative proposte non costituiscono un progetto complessivo di investimento e sviluppo.

6. Il contributo viene erogato, previa richiesta, sulla base delle obbligazioni giuridiche assunte, limitatamente a quanto previsto dal cronoprogramma della spesa del contributo concesso, certificate dal responsabile unico del progetto dell'ente beneficiario.

Capo VI - Realizzazione degli interventi

Articolo 17 realizzazione degli interventi

1. Il beneficiario, il cui progetto è stato ammesso a contributo, non può apportare all'iniziativa descritta in sede di presentazione della domanda di contributo modifiche sostanziali che ne mutino la tipologia o la natura.

2. Nel caso in cui intenda apportare modifiche non sostanziali all'iniziativa, il beneficiario presenta al Servizio formale richiesta corredata dalla documentazione descrittiva dell'iniziativa modificata.

3. Ai fini della valutazione della domanda di modifica, il Servizio potrà richiedere l'invio di documentazione integrativa, che dovrà essere trasmessa entro 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

4. L'approvazione o il rigetto della domanda di modifica verrà comunicata entro 30 giorni dalla ricezione della domanda medesima ovvero, ricorrendo le condizioni di cui al precedente comma 3, dalla ricezione della documentazione integrativa.

5. In caso di rigetto della domanda di modifica, l'iniziativa deve essere realizzata conformemente a quanto descritto in sede di presentazione della domanda di contributo, a pena di revoca del decreto di concessione del contributo.

6. L'intervento viene considerato modificato sostanzialmente qualora in sede di istruttoria del rendiconto, si accerti che la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata è inferiore al 50% del contributo concesso.

7. Nell'ipotesi di cui al comma 6 il Servizio provvede alla revoca del decreto di concessione del contributo.

Capo VII - Rendicontazione della spesa

Articolo 18 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, ai fini della rendicontazione della spesa assistita dai contributi concessi a valere sul presente Bando, gli enti pubblici beneficiari presentano, nei termini previsti dal decreto di concessione o successivamente prorogati una dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato concesso è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

2. Nel caso in cui l'intervento che beneficia di contributo concesso a valere sul presente Bando consista nella realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 1, sono richiesti i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.
3. Ai fini della rendicontazione della spesa i beneficiari presentano altresì, una dichiarazione che attesti che per la realizzazione delle iniziative che beneficiano del contributo concesso a valere sul presente Bando non sono stati ottenuti altri contributi o sovvenzioni pubbliche o private ovvero che attesti l'entità e la provenienza degli altri contributi o sovvenzioni ottenuti per la realizzazione delle iniziative medesime.
4. Nelle fatture relative agli interventi che beneficiano dei contributi di cui al presente Bando è inserito il CUP dell'intervento nel caso in cui le iniziative oggetto della domanda costituiscono un progetto complessivo di investimento e sviluppo; le fatture prive di tale indicazione non sono ammissibili ai fini della rendicontazione.
5. Al fine di consentire i controlli di cui al Titolo III, Capo I della legge regionale 7/2000, nella causale di pagamento delle fatture elettroniche relative agli interventi che beneficiano dei contributi di cui al presente Bando deve essere contenuto il CUP se richiesto e l'indicazione che le spese ivi contenute sono relative a interventi assistiti, anche solo parzialmente, da contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia concesso ai sensi dell'articolo 6, comma 167 della L.R. 7/2024.
6. In sede di rendiconto sono ammissibili le sole spese che risultino documentabili con documenti fiscalmente validi.
7. In sede di rendicontazione sono ammissibili compensazioni tra le sole voci di spesa aventi i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, indicate nel quadro economico allegato alla domanda.
8. In sede di rendicontazione non sono ammissibili voci di spesa che pur avendo i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, non sono state indicate nel quadro economico allegato alla domanda.

Articolo 19 presentazione del rendiconto

1. Ai fini della rendicontazione della spesa i soggetti beneficiari presentano al Servizio competente in materia di beni culturali a mezzo posta elettronica certificata (PEC) inviata all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it entro il termine fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato, la documentazione di cui all'articolo 18.
2. Il mancato rispetto del termine di rendicontazione fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato comporta la revoca del decreto di concessione e l'obbligo, per il beneficiario, di restituzione delle somme erogate con le modalità di cui al Titolo III, Capo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. Il soggetto beneficiario è tenuto a rendicontare, a pena di rideterminazione del contributo, un importo non inferiore al contributo concesso.

Articolo 20 istruttoria del rendiconto

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria verifica la completezza e la regolarità formale della documentazione presentata a titolo di rendiconto nonché l'ammissibilità delle spese.
2. Ove il Servizio verifichi la mancata presentazione dei documenti di cui all'articolo 18 ne dà comunicazione al beneficiario; entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione il beneficiario può presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate di documenti. Della mancata presentazione delle predette osservazioni o dell'eventuale loro mancato accoglimento è data ragione nella motivazione del decreto finale di revoca del decreto di concessione.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ove la documentazione presentata a titolo di rendiconto sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa risulti insufficiente, si procede alla revoca del decreto di concessione.
4. Qualora, all'esito dell'attività istruttoria, non si rilevi la sussistenza dei casi di revoca del decreto di concessione del contributo di cui all'articolo 23, viene redatto l'atto di approvazione del rendiconto con il quale si provvede a confermare o a rideterminare il contributo concesso.
5. In particolare, qualora in sede di istruttoria del rendiconto si accerti che:
 - a) la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata sia pari o superiore rispetto all'ammontare del contributo concesso, l'ammontare del contributo rimane invariato;

b) per la realizzazione degli interventi sono stati ottenuti ulteriori contributi o sovvenzioni e la somma di questi con il contributo concesso ai sensi del presente Bando superi la spesa effettivamente sostenuta, l'ammontare di tale ultimo contributo è rideterminato in misura pari alla differenza tra la predetta spesa effettivamente sostenuta e gli altri contributi e sovvenzioni ottenuti;

c) la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata sia inferiore rispetto all'ammontare del contributo concesso, il contributo è rideterminato in misura equivalente alla spesa effettivamente sostenuta, rendicontata e non assistita da altri contributi o sovvenzioni, purché l'intervento finanziato sia compiutamente realizzato, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, lettera f).

6. L'atto di cui al comma 4 è adottato con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro 90 giorni dalla data della presentazione del rendiconto.

Capo VIII – Obblighi del beneficiario

Articolo 21 obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:

a) trasmettere le dichiarazioni attestanti l'entità e la provenienza degli altri contributi e sovvenzioni eventualmente ottenuti per le medesime iniziative, ai sensi dell'articolo 8, comma 2;

b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale;

c) comunicare entro 7 giorni eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda di contributo;

d) realizzare l'intervento conformemente a quanto illustrato nella descrizione dello stesso di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a);

e) presentare il rendiconto della spesa entro il termine fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato dal Servizio ai sensi dell'articolo 16, commi 3 e 4;

f) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi dell'articolo 22;

g) restituire le somme già percepite nell'ipotesi di cui all'articolo 23.

Capo IX – Ispezioni, controlli e revoche

Articolo 22 ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo possono essere disposte ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Articolo 23 revoca del decreto di concessione del contributo

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancato riscontro, in sede di ispezioni e controlli successivi al decreto di concessione, dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 4 e oggettivi di cui all'articolo 5, comma 1 dichiarati all'atto di presentazione della domanda di contributo;

c) accertamento dell'avvenuto inizio degli interventi in data anteriore a quella di presentazione della domanda di contributo;

d) accertamento della mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale dell'intervento descritto nella domanda di contributo o nella domanda di modifica autorizzata ai sensi dell'articolo 17, comma 4;

e) accertamento, in data successiva a quella di concessione del contributo, della perdita da parte del beneficiario della proprietà della biblioteca o del museo che beneficia del contributo concesso a valere sul presente Bando;

f) accertamento, in sede di istruttoria del rendiconto, che la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata è inferiore al 50% del contributo concesso (ai sensi dell'articolo 17, commi 6 e 7);

g) accertamento, in sede di istruttoria del rendiconto, che la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata è inferiore a 3.000,00 (tremila,00) euro;

2. La revoca del decreto di concessione del contributo comporta l'obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme già erogate con le modalità di cui al Titolo III, Capo II della legge regionale 7/2000.

Capo X - Disposizioni finali

Articolo 24 rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si rinvia alle disposizioni del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137) e della legge regionale 7/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE